

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
la corte di appello di Catanzaro
sezione prima civile

così composta:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Alberto Nicola Filardo | presidente rel. |
| 2) dott. Fabrizio Cosentino | consigliere |
| 3) dott.ssa Teresa Barillari | consigliere |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2024 RGAC
vertente

tra

Parte_1 , c.f. *C.F._1* , [...] ,
Pt_2 , c.f. *C.F._2* , *Parte_3* ,
c.f. *C.F._3*), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Luigi Combariati ed elettivamente domiciliati nel suo studio legale,
a Catanzaro, via G. Poerio n.16

appellanti

e

Controparte_1 , p. iva
P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fuscà ed elettivamente

domiciliata nel suo studio legale, a CP_1 , via Francesco Cilea n.11

appellato

e

Controparte_2

[...] , p. iva P.IVA_2 , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

appellato non costituito

Controparte_3

p. iva

P.IVA_3 , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

appellato non costituito

Conclusioni delle parti.

Per gli appellanti: “*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata: 1- in via principale, riconoscere e dichiarare che il credito degli appellanti, per l'insieme delle procedure arbitrali sopra richiamate, assomma – secondo quanto liquidato dei lodi pronunciati – a Euro 151.000,00 a titolo di onorari, e Euro 9.900,00 per spese, oltre accessori di legge, come sopra analiticamente distinti; 2.- per l'effetto, deducendo dagli importi di cui sopra le somme già pagate in ciascuna procedura (ad opera delle parti private) a titolo di acconto, come versate al Presidente del Collegio, agli arbitri e alla Segreteria, e preso atto che il residuo dovuto ammonta complessivamente a Euro 138.075,00 a titolo di onorari e a Euro 8.175,00 a titolo di spese, per un totale*

complessivo di Euro 146.250,00, oltre accessori di legge, condannare l' Controparte_4 al pagamento di: - Euro 55.230,00, oltre oneri gestione separata CP_5 in favore del Presidente dei Collegi arbitrali, Prof. Avv. [...] Parte_1 - Euro 41.422,50, oltre IVA e CPA, in favore dell'Arbitro Avv. Parte_3 - Euro 41.422,50 in favore dell'Arbitro Sig. Parte_2 - Euro 8.175,00, oltre oneri gestione separata CP_5 a titolo di spese di segreteria. Il tutto maggiorato di interessi legali a decorrere quanto meno dalla data di proposizione della domanda (28.6.2014) fino al soddisfo; 3.- subordinatamente, ove dovesse essere ritenuto corretto il criterio orario adottato dal Tribunale, già dedotti gli importi di cui sopra le somme già pagate in ciascuna procedura (ad opera delle parti private) a titolo di acconto, come versate al Presidente del Collegio, agli arbitri e alla Segreteria, condannare l' Controparte_4 al pagamento degli importi non inferiori a: - Euro 57.900,00 (di cui euro 54.000,00 per l'attività connessa ai lodi ed euro 3,900,00 per le attività istruttorie e restanti altre) in favore di Parte_1 (Presidente dei Collegi arbitrali), oltre oneri gestione separata CP_5 - Euro 42.200,00 (di cui euro 38.000,00 per l'attività connessa ai lodi ed euro 4.200,00 per le attività istruttorie e restanti altre) in favore di Parte_3, oltre Iva e CAP; - Euro 42.200,00 (di cui euro 38.000,00 per l'attività connessa ai lodi ed euro 4.200,00 per le attività istruttorie e restanti altre) in favore di Parte_2 - Euro 8.1754,00, oltre oneri gestione separata CP_5 a titolo di spese di segreteria. Il tutto maggiorato di interessi legali a decorrere quanto

meno dalla data di proposizione della domanda (28.6.2014) fino al soddisfo. 4.- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Per l'appellata Controparte_6 : *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via preliminare: A. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione; B. Rigettare, perché inammissibile, improcedibile e destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto, accertando che nessuna somma è dovuta a titolo di spese di segreteria in mancanza di specifica prova e riformando esclusivamente su tale punto la sentenza di primo grado e confermando per il resto la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vibo Valentia n 556/2023 del 12.12.2023 Giudice Dott.ssa, Gaia Calafiore di primo grado in ogni punto e decisione. C. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata D. Rigettare, comunque perché inammissibile, improcedibile e destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vibo Valentia n 556/2023 del 12.12.2023 Giudice Dott.ssa, Gaia Calafiore, confermando la stessa in ogni punto e decisione; E. Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, del doppio grado di giudizio”.*

In fatto e diritto.

Il prof. Avv. *Parte_1* il sig. *Parte_2* e l'avv. *Parte_3*
[...] furono nominati arbitri in quattro procedure tra la *[...]*
Controparte_3 la *[...]*
Controparte_2 e l' *[...]*
Controparte_4 .

Gli arbitri si servirono dell'apporto, quale segretaria, della dott.ssa
Persona_1 , e conclusero l'attività con l'adozione, in data
3.10.2012, di due lodi relativi alle controversie tra. la *[...]*
Controparte_3 e l' *Controparte_4*
[...] nonché di due lodi relativi alle controversie tra la *[...]*
Controparte_2 e
l' *Controparte_4* .

Al deposito dei lodi seguirono i provvedimenti per la liquidazione dei
compensi e delle spese, per un totale complessivo di € 151.000,00,
oltre oneri accessori, ed € 9.900,00 per spese nonché IVA,
liquidazione che le parti interessate non accettarono.

Gli arbitri e la dott.ssa *Per_1* furono, pertanto, costretti a ricorrere
all'autorità giudiziaria, con atto depositato il 26.6.2014 e notificato
all' *CP_6* di *CP_1* in data 28.11.2014.

Il giudizio, a cui parteciparono anche la *Controparte_3*
[...] e la *Controparte_2*
[...] e *CP_2* quali chiamati in causa dall'azienda
convenuta, fu definito con sentenza n. 556 del 12.12.2023, con cui il
tribunale liquidò, a favore di *Parte_1* *Parte_2* e
Parte_3 l'importo complessivo di euro 32.700 (euro 10.900

ciascuno), a titolo di compenso per l'attività arbitrale prestata e l'importo di euro 4.000,00, a titolo di spese di segreteria, oltre interessi di mora al tasso legale. Il giudice di primo grado, dopo avere affermato il diritto al compenso degli attori per l'attività prestata nelle quattro procedure arbitrali, procedette a rideterminare l'importo dovuto in considerazione dell'erronea applicazione, in sede di autoliquidazione, del D.M. 127/2004 in luogo del DM 140/2012, previsione normativa vigente al momento di esecuzione della prestazione.

Avverso detta decisione hanno proposto appello i sigg. [...] *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* con atto notificato in data 5.6.2024 all' *CP_6* i *CP_1*, alla *Controparte_3* [...] e alla *Controparte_2* [...]

Si è costituita solo l' *Controparte_6*, con comparsa depositata il 13.12.2024, resistendo al gravame.

Non si sono costituite le altre appellate.

Con ordinanza depositata il 18.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della [...] *Controparte_3* e della [...] *Controparte_2* non costituitesi ancorché regolarmente citate a comparire dinanzi la corte.

Sempre preliminarmente appare opportuno rilevare che la posizione della dott.ssa Persona_1 parte attrice in I grado in relazione ad una domanda scindibile rispetto a quella degli altri ricorrenti, è divenuta definitiva per effetto dell'omessa impugnazione della decisione (implicita) di rigetto dell'azione diretta al pagamento dei "compensi", maturati quale segretaria del collegio arbitrale.

Occorre, poi, osservare che il prof. Avv. Parte_1 il sig. Pt_2 l'avv. Pt_3 hanno affidato l'impugnazione a quattro motivi, strettamente connessi:

-con il primo motivo gli appellanti, dopo aver premesso che le procedure arbitrali si erano svolte *"in forza di apposita regolamentazione normativa di settore, anche regionale (cfr. D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; CP_7 n. 30/03 e D.G. Reg. CP_7 n. 362/04) davanti a Collegi cc.dd. misti"*, hanno sostenuto che il tribunale ha erroneamente liquidato i compensi richiesti sulla scorta del D.M. n. 140/2012, senza considerare che a tutti gli *"arbitrati misti di cui fosse parte una P.A. e non soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici"*, quali quelli in esame, si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui all'art. 24 D.L. n. 223/06, convertito in legge n. 248/06, secondo il quale *"la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati"*; hanno, inoltre, evidenziato che tale disposizione trova applicazione anche per gli arbitrati irraturali, per effetto della

previsione contenuta nell'art. 5, comma VII, cap. III, del D.M. n. 127/2004.

-Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno prospettato che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile, al caso di specie, il D.M. n. 140/2012, la determinazione del dovuto, operata dal primo giudice sulla base del solo "criterio del compenso orario", risulterebbe non rispondente a quanto indicato dall'art. 3 dello stesso decreto, secondo cui l'attività stragiudiziale forense è liquidata tenendo conto del *valore* e della *natura dell'affare*, del *numero* e dell'*importanza* delle *questioni* trattate, del *pregio* dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale *urgenza della prestazione*; hanno evidenziato, sul punto, gli elementi di fatto da utilizzare, risultanti dalla documentazione in atti.

-Con il terzo motivo hanno censurato la decisione gravata nella parte in cui ha determinato il tempo impiegato per le attività arbitrali senza tener conto dell'impegno profuso concretamente.

-Con il quarto motivo hanno segnalato l'omessa o l'errata pronuncia sulla ripartizione dei compensi e l'errata quantificazione delle spese di segreteria.

I motivi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Premesso che non vi è contestazione sul fatto che le procedure arbitrali, oggetto di causa, trovino giustificazione nelle clausole contenute nell'art. 10 del contratto stipulato il 29.12.2006 tra l' CP_6

di CP_1 e la Controparte_2

[...] nonché nell'art. 10, del contratto stipulato il

21.2.2007 tra l' CP_6 di CP_1 e la Controparte_3

[...] , e che le attività degli arbitri siano state portate a termine con i quattro lodi depositati in data 3.10.2012 aventi ad oggetto “*la remunerazione delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare*” per gli anni 2007 e 2008 e “*la remunerazione delle prestazioni di radiologia*” per gli anni 2007 e 2008, appare necessario rilevare che la natura irrituale degli arbitrati in esame è stata formalmente dichiarata dal tribunale nella sentenza n. 556 del 12.12.2023, senza che la decisione sia stata, sul punto, censurata; peraltro la valutazione del primo giudice, ancorché non motivata, trova riscontro nel contenuto delle clausole compromissorie riportate nei contratti del 29.12.2006 e dl 21.2.2007 all’art. 10.3 “*gli arbitri decideranno secondo diritto in via irrituale*” e conferma nella modalità di nomina degli arbitri indicata nell’art. 10.2 “*ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale*”, oltre che nella formale indicazione riportata sui lodi e nell’assenza di qualsiasi riferimento all’eventuale esecutività degli stessi.

Ora, proprio dalla natura irrituale degli arbitrati conclusi discende una serie di conseguenze non tenute in debita considerazione dal tribunale e non correttamente valutate dagli appellanti.

Nel caso di specie, non sembra, infatti, importante verificare se la disposizione di cui all’art. 24 D.L. n. 223/06, convertito in legge n. 248/06, contenga un rinvio “chiuso” alle previsioni dettate dal D.M. 8.4.2004, n. 127, in modo che tali previsioni possano trovare sempre applicazione anche agli arbitrati misti, non soggetti alla disciplina del

codice dei contratti pubblici, in cui sia parte una P.A., oppure se la disposizione del menzionato art. 24 contempli un rinvio “aperto”, riferito al decreto ministeriale in materia di tariffe professionali vigente al momento di conclusione del lodo (tesi contrapposte rispettivamente sostenute dalla difesa degli appellanti e dal tribunale); appare, invece, decisivo verificare se la disciplina di cui all’art. 24 possa ritenersi applicabile agli arbitrati irrituali.

Certo, l’argomento è stato puntualmente affrontato con l’atto di impugnazione e, nello stesso, risolto positivamente sulla scorta della previsione di cui all’art. 5, comma VII, cap. III, del D.M. n. 127/2004, che estende la disciplina per la determinazione dei compensi per le attività stragiudiziali a tutti i tipi di arbitrato, ma tale soluzione non appare convincente, atteso che trascura il tenore letterale dell’art. 24 D.L. n. 223/06, convertito in legge n. 248/06, secondo cui *“la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali”* e finisce per operare un rinvio circolare tra norma richiamante e norma richiamata.

E, che la disposizione contemplata dall’art. 24 D.L. n. 223/06, convertito in legge 248/06, non riguardi gli arbitrati irrituali trova implicita conferma anche nel fatto che, per le pubbliche amministrazioni, non è possibile ricorrere alla composizione di situazioni controverse attraverso tale forma procedurale stragiudiziale; la questione è stata risolta dalla corte di cassazione che ha, costantemente, affermato *“benché la P.A., nel suo operare*

negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. (cfr. cass. ss.uu. n. 8987/2009; cass. ss.uu. n. 4242/2024; cass. N. 12120/2025).

Non è, tuttavia, revocabile in dubbio che, indipendentemente dalla validità o efficacia dei lodi adottati, agli arbitri spetti un compenso per l'attività svolta (cfr. sul punto cass. n. 24702/2013, cass. n. 15420/2018 e cass. n. 10221/2010), ma la determinazione dello stesso non può essere effettuata nei termini indicati, in modo alquanto semplicistico, dal tribunale o prospettata, erroneamente, dagli appellanti.

In relazione alla particolare natura dell'arbitrato irrituale ed alla composizione “mista” dei collegi incaricati dalle parti -A.S.P. di [...]

CP_1 e società private operanti in campo sanitario- e con riferimento alle clausole compromissorie stipulate il 29.12.2006 ed il 2.2.2007, non può operarsi un diretto rinvio alle tariffe professionali

forensi ma, in mancanza della possibilità di avvalersi degli usi, deve farsi ricorso, ex artt. 1709, 2225 e 2233 C.C., ad una valutazione equitativa che tenga conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (cfr. cass. n. 26523/2018, cass. n. 11128/2006, cass. n. 53/2003).

A tal fine, la corte ritiene di poter, comunque, servirsi dei parametri contemplati dal D. M. n. 127/2004 (richiamato formalmente nell'atto introduttivo del giudizio) non in virtù del rinvio operato dall'art. 24 D.L. n. 223/06, convertito in legge 248/06 (che in precedenza si è visto non utilizzabile), bensì per via della prevista applicabilità dei criteri, nello stesso contenuti, tanto agli arbitrati rituali che a quelli irrituali (arg. ex art. 5, comma VII, cap. III, del D.M. n. 127/2004 – *“L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali”*). In altri termini, la corte, per determinare i compensi degli appellanti ritiene di poter fare riferimento al D.M., in vigore al momento della conclusione dei contratti contenenti le clausole compromissorie, in quanto comprensivo di una tabella tariffaria valida per tutti gli arbitrati e “analogicamente” applicabile alle ipotesi di collegi a composizione mista.

Il valore delle situazioni portate all'attenzione degli arbitri deve essere individuato sulla scorta di quanto liquidato nelle decisioni, in base al disposto dell'art. 6 del D. M. n. 127/2004, in quanto, nelle ipotesi, quale quella in esame, di determinazione dei compensi

secondo equità in ragione della composizione mista dei collegi, una volta fatto riferimento al parametro di valutazione rappresentato dal citato D. M., ci si deve attenere alle prescrizioni dello stesso “*non solo in riferimento alle tabelle di liquidazione ma anche ai criteri generali per la determinazione del compenso*” (cfr. cass. n. 26523/2018 e cass. ss.uu. n. 25045/2016, mentre le pronunce menzionate dagli appellanti -cass. nn. 13395/2022 e 11963/2022- si riferiscono a questioni concernenti collegi composti solo da avvocati).

Orbene, nel caso di specie:

- il valore riportato nel decisum, cui fare riferimento, risulta pari ad € 62.685,71 e ad € 289.188,25 per le due procedure attivate dalla [...]

Controparte_3 , nonché ad € 31.361,74 e ad € 54.049,02 per le due procedure attivate dalla [...]

Controparte_2 (i dati sono riportati nei quattro lodi, in atti);

- le questioni esaminate e valutate dagli arbitri riguardano la determinazione delle somme dovute a titolo di prestazioni specialistiche rese nell’ambito del S.S.N. e possono ritenersi di significativa complessità, concernendo situazioni, all’epoca, non completamente risolte dalla giurisprudenza;

- l’impegno profuso per l’esame degli atti depositati dalle parti nonché per la redazione delle decisioni ed il tempo impiegato per completare le procedure risultano non trascurabili (il calcolo delle ore necessarie per la redazione e la battitura dei provvedimenti, nei

termini ricostruiti nell'atto di appello e non contestati specificamente da controparte, non sono, certamente, contenuti);

di conseguenza appare corretto determinare i compensi degli arbitri con riferimento ai 2/3 dei valori indicati al punto 9 della tabella D allegata al D. M. 2/2004, nella misura di seguito riportata:

-arbitrato relativo a “*la remunerazione delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare*” per l’anno 2007 € 11.620,00;

-arbitrato relativo a “*la remunerazione delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare*” per l’anno 2008 € 46.265,00;

-arbitrato relativo a “*la remunerazione delle prestazioni di radiologia*” per l’anno 2007 € 6.455,00;

-arbitrato relativo a “*la remunerazione delle prestazioni di radiologia*” per l’anno 2008 € 11.620,00;

per una somma complessiva di € 75.690,00 che, detratti € 12.925,00 già versati a cura delle parti appellate ($75.690,00 - 12.925,00 = 62.765,00$), dovranno essere attribuiti, in misura pari al 40% del totale al prof. avv. *Parte_1* quale presidente dei collegi arbitrali ed estensore dei lodi, ed in misura pari al 30% del totale a favore di ognuno degli altri componenti. Su tali somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, a decorrere dalla notifica della domanda introduttiva del giudizio -28.11.2014-, nonché le somme eventualmente dovute a titolo di IVA o di oneri per “gestione separata *CP_5* ”.

Non vi è, invece, motivo di rideterminare la somma liquidata dal tribunale a titolo di spese di segreteria atteso che le critiche mosse

alla decisione gravata sono, sul punto alquanto generiche e non evidenziano profili di errata valutazione del primo giudice.

Le spese del giudizio, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Nei confronti delle parti che non si sono costituite e non hanno resistito al gravame, le spese possono, invece, essere compensate.

P. Q. M.

la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3*

[...] nei confronti dell' *Controparte_4*

[...], in persona del legale rappresentante, della *[...]*

Controparte_3, in persona del legale rappresentante, della

Controparte_2

in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n. 556 del 12.12.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

-dichiara la contumacia della *Controparte_3*

[...] e della *Controparte_2*

[...]

-in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l' *[...]*

Controparte_4 in persona del legale

rappresentante, al pagamento di € 62.765,00 quale saldo per i compensi degli arbitri con riferimento alle procedure relative a “*la remunerazione delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare*” per l'anno 2007 e per l'anno 2008, ed a “*la remunerazione delle*

prestazioni di radiologia” per l’anno 2007 e l’anno 2008, oltre interessi legali dal 28.11.2014 e oneri riferiti ad IVA o a “gestione separata *CP_5* ”;

-conferma, nel resto, l’impugnata decisione;

-condanna l’ *Controparte_4* al

pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 15.492,00, di cui € 1.165,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore degli appellanti;

-dichiara compensate le spese nei confronti delle società appellate e non costituite.

Catanzaro 10.3.2026.

Il presidente estensore

Dott. Alberto Nicola Filardo